

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'ambiente, energia e SVILUPPO SOSTENIBILE		
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

Decreto n° 2997/AMB del 08/06/2021 SAPI - UD/AIA/152

Diniego all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della AGRIGEST S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Premariacco (UD).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda datata 16 dicembre 2020, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 17 dicembre 2020, acquisita dal Servizio competente il 18 dicembre 2020 con prot. n. 62062 e n. 62064, presentata dalla AGRIGEST S.R.L. - SOCIETÀ AGRICOLA (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Gemona del Friuli (UD), Piazza Garibaldi, 14, identificata dal codice fiscale 02306310307 (di seguito indicata come Gestore), per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione

Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame), da svolgersi presso l'installazione sita nel Comune di Premariacco (UD), via P. Diacono, 33-35, frazione Firmano;

Considerato che la richiesta di autorizzazione è stata effettuata poiché il Gestore prevede di ricorrere a densità di allevamento superiori a 33 Kg/mq, portando la capacità di allevamento fino ad un massimo di 39 Kg/mq;

Vista la nota prot. n. 1627 del 14 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, a seguito dell'esame della documentazione presentata:

1) ha chiesto al Gestore di perfezionare l'istanza presentando, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, l'Allegato 3 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio relativa agli obblighi previsti dalla normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) e gli esiti della procedura di cui all'Allegato I, del DM n. 104/2019, effettuata secondo le Linee guida e l'applicativo di ARPA FVG, nonché, se dovuta, la Relazione di riferimento;

2) ha comunicato al Gestore che i termini del procedimento sono interrotti fino alla presentazione della documentazione sopra evidenziata;

Vista la nota prot. n. 8428 del 15 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato al Gestore che l'allevamento non è comunque riconducibile, data la superficie aziendale totale dichiarata, ad alcuna delle categorie progettuali di cui agli allegati III e IV, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, fatto salvo il dimezzamento delle soglie di legge di cui al DM 30 marzo 2015;

Vista la nota del 16 febbraio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8518, con la quale il Gestore ha dato riscontro alle richieste di cui alla nota regionale del 14 gennaio 2021 e ha presentato un aggiornamento volontario dello studio odorigeno;

Vista la nota prot. n. 12053 del 2 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

Vista la nota prot. n. 12198 del 3 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Premariacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

2) ha convocato, per il giorno 21 aprile 2021, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di autorizzazione integrata ambientale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 3 marzo 2021, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati

nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 4, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 21 aprile 2021, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori risulta che la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009, pari a euro 975,00 è stata interamente versata;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 15847 del 19 marzo 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio disciplina gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare proprie competenze considerato che dalla documentazione presentata dal Gestore non si evince la presenza di scarichi di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia fuori fognatura;

b) della nota prot. n. 11619 /P /GEN/ PRA_AUT del 20 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 22482, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni documentali, ha proposto delle prescrizioni e ha trasmesso il Piano di monitoraggio e controllo da adottarsi previo superamento delle carenze individuate nella nota stessa;

c) della nota prot. n. 3725 del 19 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 20 aprile 2021 con protocollo n. 22256, con la quale il Comune di Premariacco ha espresso parere negativo al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, in quanto l'allevamento è collocato in zona omogenea E7 – ambiti per allevamenti zootecnici intensivi esistenti -, normata dall'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, che, al par. 5, lo identifica come insediamento n. 4, per il quale *"[...] l'ampliamento, consentito nella misura del 10% della S.C. esistente, deve essere finalizzato unicamente al miglioramento tecnologico del sistema di allevamento, fermo restando il divieto di incrementare la superficie destinata all'allevamento ed il numero dei capi [...]"* e quindi, la modifica richiesta dal Gestore con l'istanza datata 16 dicembre 2020, prevedendo, pur in assenza di costruzione e ampliamento delle strutture edificate, l'aumento della densità di allevamento da 33 kg/m² a 39 kg/m², portando il numero dei capi/ciclo dagli attuali 39.900 a 71.474 (incremento pari a 31.574 capi/ciclo), si pone in contrasto con lo strumento urbanistico comunale;

3) il rappresentante del Gestore ha dichiarato che si riserva di approfondire l'aspetto evidenziato dal Comune in merito al parere negativo espresso;

4) il rappresentante della Regione ha ricordato che in caso di allevamenti, l'AIA sostituisce unicamente l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici e non costituisce variante urbanistica, evidenziando, pertanto, che il parere negativo reso dal Comune non è superabile;

5) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha condiviso quanto sopra riportato e ha ritenuto di esprimere parere non favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota prot. n. 22981 del 22 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Premariacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della prima

Conferenza di servizi del 21 aprile 2021 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha comunicato al Gestore che, ai sensi dell'articolo 10-bis, della legge 241/1990, ha il diritto di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa;

Preso atto che il Gestore non ha formulato, entro il termine sopra evidenziato, alcuna osservazione, né ha provveduto a fornire documentazione atta a confutare l'emanazione di un provvedimento di diniego dell'autorizzazione integrata ambientale;

Considerato che il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale espresso dal Comune di Premariacco non è superabile in quanto l'attività di allevamento avicolo richiesta dalla Società si pone in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;

Tenuto conto che l'AIA non costituisce variante urbanistica e che la Conferenza di servizi ha assunto una determinazione conclusiva sfavorevole al rilascio dell'AIA;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover denegare alla Agrigest S.r.l. – Società Agricola, l'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel Comune di Premariacco, via Paolo Diacono, 33-35, frazione Firmano;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate, **è denegata** l'autorizzazione integrata ambientale alla AGRIGEST S.R.L. – SOCIETA' AGRICOLA con sede legale nel Comune di Gemona del Friuli (UD), Piazza Garibaldi,14, identificata dal codice fiscale 02306310307, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Premariacco (UD), via Paolo Diacono, 33-35, frazione Firmano.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Agrigest S.r.l. – Società Agricola, al Comune di Premariacco, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) e al Ministero della Transizione Ecologica.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005